

480. Ai fini del riequilibrio strutturale, ai comuni capoluogo di città metropolitana, che alla data del 31 dicembre 2023 terminano il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, è riconosciuto un contributo di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2038, da ripartire in proporzione al disavanzo risultante dal rendiconto 2022 trasmesso alla BDAP entro il 31 dicembre 2023, anche su dati di preconsuntivo. **481.** Il contributo, vincolato prioritariamente al ripiano, anche anticipato, del disavanzo, è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2024. **482.** I comuni di cui al comma 480 hanno facoltà di istituire, con apposite delibere del Consiglio comunale, un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, non superiore a 0,4 punti percentuali e un'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero non superiore a 3 euro per passeggero. La predetta facoltà può essere esercitata previa adozione delle misure finalizzate all'incremento della riscossione delle proprie entrate di cui all'articolo 1, comma 572, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. **483.** I comuni di cui al comma 480, che si trovino a dover soddisfare debiti provenienti dal dissesto a causa dell'insufficienza della massa attiva, possono proporre ai singoli creditori la definizione transattiva del credito secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai medesimi enti è riconosciuta, altresì, la facoltà di ricorrere ad un piano decennale di rateizzazione dei debiti per i quali i creditori non hanno accettato la transazione proposta dalla Commissione straordinaria di liquidazione. La rinuncia da parte dei creditori agli interessi dà diritto a essere soddisfatti entro il primo biennio.